

## NOTA SUI LAVORI PERICOLOSI PER LA SALUTE AI FINI PENSIONISTICI

Per coloro che svolgono lavori usuranti, la legge riconosce la possibilità di accedere alla pensione con requisiti meno rigorosi rispetto a quelli ordinari. La disciplina prevista per questi lavoratori è cambiata in maniera abbastanza significativa a distanza di pochi mesi, nel corso del 2011.

Secondo la legge rientrano nella categoria i lavoratori che hanno svolto (per almeno sette degli ultimi 10 anni e, a partire dal 2018, per almeno metà della vita lavorativa) alcune specifiche attività lavorative: lavori in galleria, lavori nelle cave, ad alte temperature, lavorazione del vetro, addetti alla catena di montaggio, conducenti di autobus e pullman turistici. Sono ammessi al beneficio anche i lavoratori notturni, a condizione che abbiano svolto lavoro notturno per almeno 64 notti l'anno.

Il decreto legislativo 67/2011 riconosceva a questi lavoratori la facoltà di accedere al pensionamento con un anticipo di tre anni rispetto all'età anagrafica necessaria per la pensione di anzianità (58 anni invece che 61), a condizione che si fosse raggiunta una quota di almeno 94 punti.

Secondo la nuova disciplina, per il 2012 chi ha svolto attività usuranti potrà andare in pensione se raggiunge per intero le quote previste dall'abrogata legge 244/2007 per le pensioni di anzianità: pertanto, la somma di età anagrafica e anzianità contributiva deve dare il risultato di 96, con almeno 60 anni di età e 36 di contributi. Dal 2013 il requisito si fa ancora più stringente, in quanto la somma tra età anagrafica e anzianità contributiva deve risultare 97, con almeno 61 anni di età.

La riforma Fornero ha innalzato anche la quota necessaria per i lavoratori che svolgono l'attività in turni e che lavorano di notte (almeno sei ore) per meno di 78 giornate. Se si presta attività per 64/71 notti, viene richiesta per il 2012 quota 98 e 62 anni; quanti hanno accumulato da 72 a 77 notti devono raggiungere quota 97 e 61 anni. Dal 2013, i requisiti salgono ancora: nel primo caso, la quota deve risultare 99, con 63 anni di età, mentre nel secondo caso, la quota è fissata a 98, con 62 anni di età.

Il Segretario Nazionale Agenzia Pensionati

Gianfranco Staderini

Roma, 11 gennaio 2012